TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 116 t.u.i.r.

Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque residenti. Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. (76)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1998, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 76

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico delle imposte sui redditi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Titolo	II — Imposta sul reddito delle società
Capo	II — Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti
Sezione	I — Determinazione della base imponibile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(76) Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti: [...] b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, commi 1 e 2) che "Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-delle-imposte-sui-redditi/art-116-opzione-per-la-trasparenza-fiscale-delle-societa-a-ristretta-base/versione/76

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it